

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLBIA IN VESPA

Articolo 1) COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Olbia Via Norvegia 35, una associazione sportiva non commerciale, che assume la denominazione "Olbia In Vespa Associazione Sportiva Dilettantistica". A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati. L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di Associazioni Non Riconosciute ed Associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti, dai Regolamenti della/e Federazione/i e degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi. A discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere redatto un apposito Regolamento Interno al fine di regolamentare gli aspetti della vita associativa. L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 - DURATA: la durata dell'Associazione è illimitata

e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - FINALITA': l'associazione è un centro permanente

di vita associativa a carattere volontario e democratico la

cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e

pluralismo. L'associazione è volta:

1. a promuovere l'attività vespistica nelle sue molteplici

forme: sportive, turistiche, culturali e ricreative.

2. Promuovere la conoscenza tecnico-motoristica.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,

ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di

interessi collettivi. In particolare i fini istituzionali

dell'Associazione sono:

a) organizzazione e/o partecipare a manifestazioni sportive

motociclistiche e di motoveicoli equiparati; la promo-

zione, organizzazione o partecipazione ad attività per

la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e

tecnico connesso al mondo della Vespa e tutte le attivi-

tà benefiche di volontariato in qualsiasi campo (sporti-

vo, sociale...) per il bene comune;

b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento degli eventi organizzati;

c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione meccanica;

Articolo 4 - ATTIVITA': l'Associazione ha per oggetto, in particolare, la promozione e la valorizzazione della conoscenza del patrimonio storico dei veicoli d'epoca ed inoltre si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività di ricerca e studio del motociclismo d'epoca;

b) organizzare eventi per la partecipazione a raduni, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse tipologie di moto d'epoca;

c) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica meccanica;

d) promuovere, se dal caso, dibattiti, conferenze, seminari relativi alla conoscenza dei veicoli d'epoca, ed in particolare della Vespa;

e) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tipo libero;

f) esercitare attività di natura commerciale per autofinanzamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

g) pubblicare giornali periodici;

h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti ed annesse aree, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e non.

i) Organizzare mostre scambio.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

Articolo 5 - SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.

I Soci possono essere sia possessori che simpatizzanti della Vespa o di altro motociclo e sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci ad Honorem, Soci fondatori, Soci Effettivi, Soci familiari, Soci Simpatizzanti.

Soci "ad honorem" sono nominati dall'Assemblea dei Soci quelle persone che, per particolari meriti sociali e/o sportivi, possono dare lustro all'Associazione Olbia In Vespa. I soci "ad honorem" hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci "ad honorem" possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Sono Soci Effettivi coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. La qualifica di Socio Familiare può essere concessa dal Consiglio Direttivo al coniuge ed ai figli fino al diciottesimo anno di età dal Socio che ne fa richiesta. Il socio familiare ha diritto di voto nelle assemblee sociali. Il socio Simpatizzante non è possessore di ciclomotore o motociclo. La qualifica di socio simpatizzante può essere concessa dal Consiglio Direttivo. Il socio simpatizzante ha diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

L'età minima per l'ammissione in qualità di socio è di anni 18.

Articolo 6 - AMMISSISONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato

si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci "ad honorem" e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è liberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa dovrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei con-

fronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Articolo 7 - QUOTA D'ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Devono essere versate in unica soluzione entro dieci giorni dall'ammissione a socio. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, entro venti giorni dalla richiesta, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

li. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 - DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Articolo 9 - OBBLIGHI SOCI: i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, ove presente, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Articolo 10 - Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti e previa consultazione dei soci fondatori, può adottare provvedimenti di esclusione o

non rinnovo dell'iscrizione, previa audizione dell'associato e contestazione dell'addebito.

Articolo 11 - OBBLIGAZIONI SOCIALI: l' Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio direttivo.

Articolo 12 - RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

Articolo 13 - ESCLUSIONE SOCI: Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Articolo 14 - COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 15 - PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

a) quote e contributi degli associati;

b) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;

c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

d) eredità, donazioni e legati;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

j) entrate derivanti d iniziative promozionali finalizzate

al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

anche a premi;

k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili

con le finalità sociali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili

o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante

la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distri-

buzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale

avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore

di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita

dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16 - ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale va dal

01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre

il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il

bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 17 - ORGANI: sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario.

Articolo 18 - ASSEMBLEE: le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o nei locali di svolgimento dell'attività istituzionale almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Articolo 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati, in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 3 associati.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- c) abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

Articolo 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione

l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano

presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In

seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente co-

stituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggioren-

ni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a mag-

gioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in

prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei so-

ci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualun-

que sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea

straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioran-

za di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convoca-

zione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi,

salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modi-

fiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre

quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante

votazione che può avvenire:

a) per appello nominale;

b) per alzata di mano.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 22 - ASSEMBLEA: l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO: è formato da un minimo di 5 ad un massimo 7 persone scelte fra gli associati, restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) da 3 a 5 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 19, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente ed è fatto loro espresso divieto di ricoprire analoghe posizioni in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito delle medesime discipline sportive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, lettera postale, telegramma, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi

poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a
titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e
l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e
delle branche di attività in cui si articola la vita
dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'Associazione.

Articolo 24 - SOSTITUZIONE: nel caso in cui, per dimissioni o
altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo de-
cadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio;
nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può
nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla succes-
siva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove de-

cada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 25 - PRESIDENTE: il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

Al Presidente è attribuito il potere di stipulare atti e contratti con istituti di credito per la gestione di rapporti di conto corrente in capo all'Associazione. Al Presidente è attribuita la gestione della cassa.

In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 26 - SCIoglimento: lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liqui-

datore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

Articolo 27 - LIBRI SOCIALI - PUBBLICITA': oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Articolo 28 - ALBO DEI SOSTENITORI: annualmente viene istituito l'albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

Art. 29 - ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA: salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse

sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo della Società.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..

L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 30 - NORME DI RINVIO: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Olbia lì 09/12/2013